UNIONE TERRED'ACQUA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

D.Lgs.14 marzo 2013 n.33

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 28 DEL 18/12/2013

INDICE

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA
- ART. 3 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA
- ART. 4 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA
- ART. 5 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DELL'AMMINISTRATORE
- ART. 6 RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITA' DEI DATI
- ART. 7 VARIAZIONI SCADENZE FISCALI
- ART. 8 MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Amministratori dell'Unione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 5/7/1982 n. 441 e al D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELLA ASSUNZIONE IN CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla nomina, sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Unione:

- una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

ART. 3 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Gli Amministratori in carica depositano **entro il 31 ottobre** di ogni anno, un'attestazione concernente la situazione patrimoniale di cui all'art. 2 n. 1 e copia della dichiarazione dei redditi.

ART. 4 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

- 1. Gli Amministratori, <u>entro tre mesi</u> dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale di cui all'art. 2 n. 1.
- 2. Entro il **31 ottobre** successivo alla data di cessazione della carica gli stessi Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o rinnovo della nomina senza interruzione degli Amministratori cessati dalla carica per il rinnovo del Consiglio dell'Unione o della Giunta.

ART. 5 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DELL'AMMINISTRATORE

- 1. Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 rilasciano un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.
- 2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui all'art. 2 n. 1, nonché con il deposito della copia della dichiarazione dei redditi.
- 3. Peraltro, gli amministratori sono esonerati dall'adempimento di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano; in questo caso gli amministratori dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non consentono che venga dichiarata la loro situazione patrimoniale e dei redditi.

ART. 6

RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITA' DEI DATI

- 1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati su moduli rilasciati dalla Segreteria dell'Unione.
- 2. Per agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria dell'Unione invierà apposito avviso ai soggetti interessati, mettendo altresì a disposizione appositi modelli di dichiarazione come indicato al precedente comma 1.
- 3. La situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi degli Amministratori, vengono pubblicate a cura della Segreteria dell'Unione sul sito internet dell'Unione, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente".
- 4. E' altresì pubblicata, con le medesime modalità, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, qualora essi abbiano acconsentito al deposito come previsto al precedente art. 5.

ART. 7 VARIAZIONI SCADENZE FISCALI

Nel caso le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi vengano modificate, i termini di cui ai precedenti articoli 3 e 4, comma 2, saranno adeguati automaticamente alle nuove scadenze.

ART. 8 MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

- 1. Decorsi i termini il Presidente dell'Unione o il Presidente del Consiglio dell'Unione diffidano rispettivamente i Sindaci componenti della Giunta o i Consiglieri inadempienti a provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 3.
- 2. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Presidente dell'Unione o il Presidente del Consiglio dell'Unione per le rispettive competenze, fatto salvo il procedimento sanzionatorio di cui al successivo comma 3, ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.
- 3. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) elevabile ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), nella misura così determinata: Euro 500,00 per il primo anno di omissione; Euro 1.000 per due anni consecutivi di omissione; Euro 2.000 per tre anni consecutivi di omissione; Euro 4.000 per quattro anni consecutivi di omissione; Euro 10.000 per cinque anni consecutivi di omissione.
- 4. Il Segretario accerta e contesta le violazioni. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, determinata dal Segretario.
- 7. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito Internet dell'Unione nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".